

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

IN ADEMPIMENTO DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 19/2023 DEL 17.3.2023

RESO NEL GIUDIZIO AVENTE R.G. N. 101/2023

INSTAURATO DINANZI AL TAR LIGURIA - SEZ. I

**Mediante la pubblicazione sul sito web dell'ASL 3 Genovese del ricorso
introduttivo, dei motivi aggiunti, dell'Ordinanza n. 48/2023, del Decreto
Presidenziale n. 19/2023, con l'indicazione nominativa dei contro interessati.**

I sottoscritti **Avv.ti Matteo Repetti** (C.F. RPTMTT68E26D969A; P.E.C.: matteo.repetti@ordineavvgenova.it; fax 0105538147) e **Ilaria Giugno** (C.F. GGNLRI94H64D969U; P.E.C.: ilaria.giugno@ordineavvgenova.it; fax 0105538147), in qualità di difensori della **Dott.ssa Vanessa NOBILE** (C.F. NBLVSS92A66A089V), nel ricorso proposto avverso l'ASL 3 Genovese, in persona del rappresentante *pro-tempore* e nei confronti delle **controinteressate, Sig.ra Valeria Ghione e Caterina Romanengo**, nel procedimento avente R.G. n. 101/2023, in adempimento dell'Ordinanza Cautelare n. 48/2023, che disponeva *“l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri soggetti collocati in graduatoria (vincitori e idonei), ivi inclusa la Sig.ra Valeria Ghione (per la quale la tentata notifica non era andata a buon fine), ponendo a carico di parte ricorrente l'onere di provvedere a tale incombenza entro il 20 aprile 2023”* e del Decreto Presidenziale n. 19/2023 con cui si autorizzava *“la notificazione ai*

controinteressati del ricorso e successivi motivi aggiunti per pubblici proclami, ai sensi e nei termini di cui in motivazione”

PROCEDONO ALLA PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRAMITE LA RICHIESTA

A Codesta Spett. le ASL 3 Genovese, in esecuzione del sopra citato Decreto Presidenziale n. 19/2023, di voler disporre la pubblicazione sul sito web dell'ASL 3 Genovese, del presente atto di notifica per pubblici proclami contenente, in conformità a quanto disposto dal TAR Liguria - Genova, il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, dell'Ordinanza n. 48/ 2023 e dell'elenco dei controinteressati, unitamente agli atti allegati consistenti nel ricorso introduttivo del giudizio, nel ricorso per motivi aggiunti, nell'Ordinanza Cautelare n. 48/2023, nel Decreto Presidenziale n. 19/2023, nonché nell'elenco dei controinteressati desunto dalla Delibera del Direttore Generale n. 51 del 6.2.2023, con cui è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 25 unità di personale con la qualifica di collaboratore professionale sanitario logopedista / Cat. D”* pubblicata sul sito di ASL 3 Genovese.

*** ** ***

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale è stato instaurato il giudizio e numero di Registro generale del ricorso introduttivo: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sez. I, R.G. n.101/ 2023;

2) Nome della ricorrente: Vanessa Nobile

3) Amministrazione intimata: ASL 3 Genovese

4) Estremi dei provvedimenti impugnati: verbale recante la griglia contenente i criteri di valutazione della prova pratica nel “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 25 unità di personale con la qualifica di collaboratore professionale sanitario logopedista / Cat. D*”; esito della prova pratica e recante la non idoneità della Dott.ssa Vanessa Nobile pubblicato sul sito dell’Amministrazione il 20.12.2022; provvedimento adottato dall’ASL 3 Genovese e pubblicato sul sito dell’Amministrazione il 24.1.2023 avente ad oggetto l’esito delle prove orali; Delibera del Direttore Generale n. 51 del 6.2.2023 avente ad oggetto “*Approvazione graduatoria e nomina vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di n. 25 unità di personale con la qualifica di Collaboratore Professionale Logopedista / Cat. D*”; nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e/o di sua esecuzione; verbali delle sedute nn. 1, 2, 9 e 12 della Commissione esaminatrice del 19.10.2022, del 27.10.2022, del 30.11.2022 e del 7.12.2022 tenute nell’ambito del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 25 unità di personale con la qualifica di collaboratore professionale sanitario logopedista / Cat. D*” bandito dall’ASL 3 Genovese; nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e/o di loro esecuzione.

5) Testo integrale del ricorso:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA LIGURIA

GENOVA

Ricorso

nell'interesse della **Dott.ssa Vanessa NOBILE** (C.F. NBLVSS92A66A089V), residente a Imperia, Via T. Littardi, 36, rappresentata e difesa dagli **Avv.ti Matteo Repetti** (C.F. RPTMTT68E26D969A; P.E.C.: matteo.repetti@ordineavvgenova.it; fax 0105538147) e **Ilaria Giugno** (C.F. GGNLRI94H64D969U; P.E.C.: ilaria.giugno@ordineavvgenova.it; fax 0105538147) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Genova, Galleria G. Mazzini, 7/7, come da procura a margine del presente atto

contro

ASL 3 Genovese, in persona del rappresentante *pro-tempore*

e nei confronti di

- **Valeria Ghione** - controinteressata (attualmente collocata al 24° posto della graduatoria)
- **Caterina Romanengo** - controinteressata (collocata al 25° posto della graduatoria)

per la dichiarazione di nullità e/o annullamento in parte qua,
previa sospensione cautelare (e/o adozione delle misure comunque ritenute più
idonee in via interinale),
anche con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a.

del verbale (doc. n. 1) recante la griglia contenente i criteri di valutazione della prova pratica nel “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 25 unità di personale con la qualifica di collaboratore professionale sanitario logopedista / Cat. D*”; dell’esito della prova pratica e recante la non idoneità della Dott.ssa Vanessa Nobile pubblicato sul sito dell’Amministrazione il 20.12.2022 (doc. n. 2); del provvedimento (doc. n. 3) adottato dall’ASL 3 Genovese e pubblicato sul sito dell’Amministrazione il 24.1.2023 avente ad oggetto l’esito delle prove orali; della Delibera del Direttore

Generale n. 51 del 6.2.2023 (doc. n. 4) avente ad oggetto “*Approvazione graduatoria e nomina vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di n. 25 unità di personale con la qualifica di Collaboratore Professionale Logopedista / Cat. D*”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e/o di sua esecuzione

nonché

per l’ammissione con riserva della Dott.ssa Vanessa Nobile alle prove orali, previa costituzione di un’apposita Commissione *ad acta*

nonché

per quanto possa occorrere, per l’esibizione dei verbali di correzione delle prove di esame (e della cd. prova pratica in particolare) richiesta con formale atto di accesso da parte della ricorrente in data 15.1.2023 (all. n. 10)

*** ** ***

Premesse in fatto

1. - Con Deliberazione n. 68 del 22.2.2022 veniva indetto dall’ASL 3 Genovese il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 25 unità di personale con la qualifica di collaboratore professionale sanitario logopedista / Cat. D, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 in data 26.4.2022 (doc. n. 5).
2. - L’odierna esponente, Dott.ssa Vanessa Nobile, in possesso dei requisiti d’ammissione previsti dal bando, presentava regolare domanda di partecipazione (all. n. 6) e veniva ammessa alla selezione (all. n. 7).
3. - In data 27.10.2022, presso il Centro Congressi del Porto Antico di Genova, si svolgevano le prime due prove d’esame.

Infatti, il bando prevedeva sia una prova scritta avente ad oggetto “*lo svolgimento di un tema ovvero la soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso*”, in relazione alla quale la Commissione avrebbe potuto attribuire al candidato un massimo di 30 punti; che una prova pratica riguardante “*l’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta*”, per la quale poteva essere conferito un punteggio massimo pari a 20.

4. - Più nel dettaglio, la prova scritta estratta si componeva di tre domande a risposta aperta dettate direttamente dalla Commissione esaminatrice volte a verificare le conoscenze teoriche del candidato.

La prova pratica, invece, consisteva nella stesura del piano riabilitativo di un caso clinico.

5. - La Dott.ssa Nobile consegnava entrambi gli elaborati.

6. - Il 20.12.2022 l’Amministrazione pubblicava sul proprio sito on line i risultati delle prove.

7. - L’esponente apprendeva così di aver riportato un punteggio pari a 22/30 nella prova scritta ma di essere stata giudicata “non idonea” nella prova pratica (doc. n. 2).

8. - Sollecitamente la Dott.ssa Nobile inoltrava formale istanza di accesso volta a prendere visione e/o ottenere copia dei suoi elaborati (all. n. 8).

9. - A seguito della consegna dei compiti l’odierna ricorrente constatava - con stupore - che le sue prove d’esame erano completamente intonse (all. n. 9): gli elaborati, infatti, non solo non riportavano alcun segno di correzione, ma neppure risultava apposto il voto, né un semplice “visto” da parte della Commissione (potendosi leggere unicamente il numero “50” sull’estrema sommità del primo

foglio - che, presumibilmente, ma senza alcuna certezza, si pensa possa corrispondere al numero di busta della candidata -).

In ragione di quanto esposto, rimane più di un dubbio sia sull'effettiva correzione dell'elaborato che sulla riconducibilità del voto inserito nel verbale di correzione - allo stato sconosciuto, per quanto si dirà *infra* - alla persona che ha realmente svolto il compito.

10. - Premesso quanto sopra, il 15.1.2023 l'odierna ricorrente presentava una nuova istanza di accesso intesa questa volta ad ottenere copia dei verbali della Commissione contenenti la fissazione dei criteri di valutazione delle prove sostenute, nonché dei verbali delle sedute di correzione (all. n. 10).

11. - Ad oggi 15 febbraio 2023, nonostante sia decorso il termine di 30 giorni fissato per legge per il riscontro dell'istanza, nessun riscontro è pervenuto da parte dell'Amministrazione.

12. - Dato il colpevole - e perdurante - silenzio tenuto dall'Ente, la Dott.ssa Nobile si trovava costretta ad informarsi e a reperire una parte della documentazione richiesta per il tramite degli altri partecipanti al concorso, che avevano avuto miglior fortuna.

In tal modo, la ricorrente veniva a conoscenza dell'estrema ed irrimediabile genericità ed incomprensibilità dei criteri che erano stati indicati dalla Commissione d'esame per la valutazione delle prove pratiche (all. n. 1).

Ed infatti, la Commissione si è limitata a dare due asseriti sub-criteri di cui sorprende l'assoluta vaghezza e totale inconsistenza.

In particolare:

- a) il sotto-criterio n. 1, che prevede l'attribuzione fino a 10 punti per la "capacità di analisi ed organizzazione" (ma cosa vuol dire?), viene ulteriormente

specificato (*sic!*) in maniera del tutto tautologica e priva di significato come “*la capacità di effettuare una corretta analisi e un inquadramento adeguato*” (!);

b) come se non bastasse, con il sub-criterio n. 2 si sfidano le regole della logica e del senso comune, prevedendosi il conferimento fino a 10 punti se il candidato dà prova della “capacità di formulare la risposta corretta e completa” (*sic!*): è di tutta evidenza come detto supposto criterio coincida in realtà con un auspicio.

In altre parole, del tutto tautologicamente, se la risposta è giusta si prende il massimo dei punti

Com'è evidente tali supposti sotto-criteri, già prima facie irrimediabilmente generici e tautologici, sono privi di ogni reale significato e non consentono in alcun modo di comprendere quale sia stato l'iter logico seguito dalla Commissione in sede di correzione delle prove, in palese violazione del principio di trasparenza che, come noto, deve sempre guidare l'agire della Pubblica Amministrazione.

13. - Ad ogni modo, dopo lo svolgimento delle prove orali, in data 6.2.2023, con Delibera del Direttore Generale n. 51 (all. n. 4) veniva approvata la graduatoria definitiva relativa al concorso pubblico indetto con Deliberazione n. 68 del 22.2.2022 e, contestualmente, si provvedeva alla nomina dei vincitori.

14. - Appare doveroso sottolineare fin d'ora che, pur essendo indubbio che in materia di valutazione delle prove relative ad un concorso pubblico l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità, il compito della Dott.ssa Nobile sarebbe stato meritevole di una differente valutazione.

Infatti, come affermato da un'esperta in Logopedia, Specializzata in Deglutologia e Disturbi della Motricità Orofacciale e attualmente Docente a Contratto presso Cdl di Logopedia nell'Università degli Studi di Messina, Dott.ssa Donatella La Placa, che ha preso visione degli elaborati predisposti dalla ricorrente, “la prova pratica

è meritevole di una buona/ottima valutazione, corrispondendo alle indicazioni che in genere vengono fornite in ambito clinico” (all. n. 11).

15. - Alla luce di quanto esposto risulta evidente l'assoluta illegittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione intimata, tale per cui all'esponente non resta che adire codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo a tutela dei suoi diritti.

**** ** ***

Diritto

I. - Violazione del disposto di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 - Illegittimità per manifesta genericità dei criteri di valutazione della prova pratica - Eccessiva ed irrimediabile vaghezza ed indeterminatezza - Illogicità manifesta - Violazione del principio di trasparenza

La procedura in esame ha per oggetto, si è detto, la selezione e la conseguente assunzione di n. 25 unità di personale con la qualifica di collaboratore professionale sanitario logopedista / Cat. D.

A tal fine, infatti, l'Amministrazione intimata ha deciso di bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, che prevedeva lo svolgimento di tre prove.

In particolare:

- a) una prova scritta avente ad oggetto *“lo svolgimento di un tema ovvero la soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso”*, che si intendeva superata con il raggiungimento di una votazione almeno pari a 21/30;
- b) una prova pratica riguardante *“l'esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta”*, per

la quale la sufficienza equivaleva al conseguimento di un voto almeno pari a 14/20;

c) una prova orale vertente su “*un colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese*”, da intendersi superata con il raggiungimento di un punteggio minimo di 14/20.

Si è detto che la Dott.ssa Vanessa Nobile ha superato la prova scritta ma è stata dichiarata non idonea per quanto ha riguardato la prova pratica.

Tuttavia, come sopra anticipato, i criteri che la Commissione d’esame si è data in vista della correzione della prova pratica (all. n. 1) risultano già prima facie irrimediabilmente generici ed incomprensibili.

Ed infatti, la Commissione si è limitata a dare due asseriti sub-criteri di cui sorprende l’assoluta vaghezza e totale inconsistenza.

In particolare:

a) il sotto-criterio n. 1, che prevede l’attribuzione fino a 10 punti per la “*capacità di analisi ed organizzazione*” (ma cosa vuol dire?), viene ulteriormente specificato (*sic!*) in maniera inutilmente ridondante e priva di significato come “*la capacità di effettuare una corretta analisi e un inquadramento adeguato*” (!);

b) con il sub-criterio n. 2 si prevede il conferimento fino a 10 punti se il candidato dà prova della “*capacità di formulare la risposta corretta e completa*” (*sic!*): è di tutta evidenza come detto supposto criterio coincida in realtà con un auspicio.

In altre parole, del tutto tautologicamente, è fin troppo ovvio che se si dà la risposta giusta verrà attribuito il massimo dei punti.

Com'è evidente tali supposti sotto-criteri sono privi di qualsiasi significato e non consentono in alcun modo di comprendere quale sia stato l'iter logico seguito dalla Commissione in sede di correzione delle prove, in palese violazione del principio di trasparenza che, come noto, deve sempre guidare l'agire della Pubblica Amministrazione.

Evidente è la violazione del disposto di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, che specificamente prevede che *“le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali”*: ed infatti, nella vicenda in esame, con riferimento alla correzione della prova pratica nessun criterio effettivamente intellegibile è stato effettivamente fornito, ed i sotto-punteggi assegnati ai due asseriti sub-criteri di cui si è detto appaiono frutto di mero arbitrio.

Solo per scrupolo difensivo si rileva come, ad ogni buon conto, sul punto la giurisprudenza amministrativa sia comunque più rigorosa, affermandosi che *“i criteri di valutazione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità che concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove”* (TAR Lazio Roma, Sez. III bis, 25.7.2018, n. 8426).

Lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha riconosciuto come in tema di pubblici concorsi i criteri adottati devono essere sufficientemente circostanziati affinché *“il giudizio stesso risulti congruo e fornisca con chiarezza riscontro dell'iter logico seguito”* (TAR Liguria, Sez. II, 17.1.2012, n. 75).

Ciò che in alcun modo è possibile verificare nella fattispecie in esame, a fronte di sotto-criteri tautologici e privi di qualsiasi significato.

In disparte ogni ulteriore considerazione più specificamente relativa alla prova pratica svolta da parte dell'odierna esponente - che non è stata finora in grado di sapere quale votazione complessiva e quali sotto-punteggi ha effettivamente ottenuto -, non avendo l'Amministrazione colpevolmente riscontrato l'istanza di accesso presentata dalla Dott.ssa Nobile volta ad ottenere i verbali di correzione (all. n. 10).

D'altra parte, se è vero che nei pubblici concorsi l'attività di predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice è espressione della discrezionalità tecnica, con la conseguenza che le relative scelte non sono sindacabili nel merito dal Giudice Amministrativo, è altrettanto indubbio che ciò non riguarda "*le scelte ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti*" (Cons. Stato, Sez. III, 29.3.2019, n. 2091).

Ed è stato inoltre precisato (si veda ad es. Cons. Stato, Sez. VI, 18.5.2018, n. 3013) che la "*cd. discrezionalità tecnica può essere sindacata non solo mediante un mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì anche mediante la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo; ciò è a maggior ragione ammissibile qualora, nell'ambito delle valutazioni dei candidati, risultino elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà rilevabile*".

II. - Compito intonso - Ragionevoli dubbi circa l'effettiva correzione dell'elaborato - Ipotesi di errore materiale - Carenza di motivazione

Fermo quanto sopra, si rileva ulteriormente in questa sede come l'elaborato relativo alla prova pratica in oggetto sia completamente intonso (all. n. 9): il compito,

infatti, non solo non riporta alcun segno di correzione, ma neppure risulta apposto il voto, né un semplice “visto” da parte della Commissione (potendosi leggere unicamente il numero “50” sull’estrema sommità del primo foglio - che, presumibilmente, ma senza alcuna certezza, si pensa possa corrispondere al numero di busta della candidata -).

In ragione di quanto esposto, rimane più di un dubbio sia sull’effettiva correzione dell’elaborato che sulla riconducibilità del voto inserito nel verbale di correzione - allo stato sconosciuto - alla persona che ha realmente svolto il compito.

A questo proposito si è specificamente affermato in giurisprudenza che “il difetto motivazionale appare viepiù significativo in assenza di segni apposti sull’elaborato di ulteriori elementi (brevi note a margine o altro) idonei a consentire all’interessato, dapprima, e al giudice, poi, di valutare la legittimità degli atti impugnati almeno sotto i profili della coerenza, logicità e ragionevolezza” (TAR Campania Napoli, Sez. V, 27.6.2005, n. 8731).

III. - Insufficienza del voto numerico in assenza di criteri validi ed intellegibili - Eccesso di potere per totale difetto di motivazione - Estrema genericità - Arbitrarietà - Illegittimità grave e manifesta - Violazione del principio di trasparenza - Meritevolezza di un giudizio di idoneità nella prova pratica

a) Fermo quanto sopra, la presente difesa evidenzia, come più volte ribadito dal Supremo Consiglio, che se “*l’obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive è validamente effettuato mediante valutazione in forma numerica, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti*”, questo vale unicamente “*a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di*

massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate": in altre parole, *"se mancano i criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica"* (Cons. Stato, Sez. V, 10.11.2022, n. 9845).

Insomma, pur essendo un principio condiviso quello per cui nei concorsi pubblici il voto numerico opera alla stregua di una sufficiente motivazione, è comunque indubbio che ciò riguardi solamente le ipotesi in cui *"i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati, potendo, quindi, anche il solo punteggio numerico, di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, essere idoneo a dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico, sempreché i criteri di attribuzione dei voti risultino da un'adeguata griglia di valutazione, stabilita a priori"* (TAR. Campania Napoli, 7.12.2017, n. 5778).

Infatti, solo in presenza di criteri di valutazione specifici e dettagliati il voto numerico è idoneo ad esprimere in maniera adeguata l'iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice, evitando che la discrezionalità tecnica di cui gode l'Amministrazione sconfini in un arbitrio.

Considerato che, come si è detto, nel caso di specie i criteri predisposti dall'Amministrazione per la valutazione della prova pratica sono irrimediabilmente generici e manifestamente tautologici, è evidente come il mero voto numerico non sia sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990.

Da ciò discende l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e, in particolare, del giudizio di mancata ammissione della candidata alla prova orale, in quanto viziati da eccesso di potere per carenza di motivazione.

“È illegittimo il giudizio di non ammissione di un candidato alla prova orale, qualora esso, peraltro espresso sulla base di astratti criteri di valutazione caratterizzati da genericità, appaia inidoneo ad esplicitare l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati dalla commissione e, perciò, tale da non esprimere assolutamente le ragioni della valutazione” (TAR Puglia Lecce, Sez. I, 27.3.1996, n. 120).

b) Premesso quanto precedentemente affermato, entrando per un attimo nel merito del giudizio comunque operato dalla Commissione, la presente difesa rileva come l’elaborato della ricorrente appaia invece meritevole di apprezzamento.

Pur essendo indubbio che in materia di valutazione delle prove relative ad un concorso pubblico l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità - che, tuttavia, come osservato, non può mai sconfinare in un mero arbitrio -, il compito della Dott.ssa Nobile sarebbe stato indubbiamente degno di una differente valutazione.

Ed infatti, come riconosciuto da un’esperta in Logopedia, Specializzata in Deglutologia e Disturbi della Motricità Orofaciale e attualmente Docente a Contratto presso Cdl di Logopedia nell’Università degli Studi di Messina, Dott.ssa Donatella La Placa, che ha preso visione degli elaborati predisposti dalla ricorrente, *“la prova pratica è meritevole di una buona/ottima valutazione, corrispondendo alle indicazioni che in genere vengono fornite in ambito clinico”* (all. n. 11).

*** ** ***

Istanza cautelare

con richiesta di decreto monocratico ex art. 56 c.p.a.

Sul *fumus boni juris* valgano le considerazioni fin qui svolte in merito all’evidente illegittimità *in parte qua* dei provvedimenti impugnati.

a) Quanto al *periculum in mora*, esso è evidentemente in re ipsa, vista l'imminenza dell'assunzione dei soggetti collocati in posizione utile in graduatoria a seguito della recente adozione della Delibera di approvazione della graduatoria del 6.2.2023 (doc. n. 4).

In ragione dell'assoluta urgenza si richiede che gli atti impugnati vengano sospesi in parte qua e venga disposta l'ammissione con riserva della Dott.ssa Vanessa Nobile alle prove orali, previa costituzione di un'apposita Commissione ad acta, con provvedimento inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.

b) Si aggiunga che il concorso in questione, svolgendosi su base regionale, determina la formazione di una graduatoria da cui, presumibilmente, nei prossimi anni attingeranno tutte le ASL liguri per l'assunzione di logopedisti.

L'esclusione dalla graduatoria, pertanto, diminuirebbe, quasi azzerandole, le possibilità per la Dott.ssa Nobile di svolgere già nell'immediato futuro la propria attività professionale.

Inoltre, per la ricorrente, attualmente titolare di un contratto a tempo determinato con la ASL di Savona, sussiste un serio e concreto pericolo che il proprio rapporto di lavoro alla scadenza non venga rinnovato, in quanto anche la ASL di Savona, verosimilmente, attingerà dalla graduatoria finale di tale concorso, ai fini dell'assunzione di nuovo personale sanitario.

*** ** ***

Quanto sopra premesso e considerato, la ricorrente, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, previo accoglimento del presente ricorso

Voglia

- dichiarare, anche con sentenza breve, la nullità e/o annullare *in parte qua*, previa sospensione cautelare - anche con decreto monocratico *ex art. 56 c.p.a.* in considerazione dei gravi motivi esposti -, gli atti impugnati;

- per l'effetto, disporre l'immediata ammissione con riserva della Dott.ssa Vanessa Nobile alle prove orali, previa costituzione di una Commissione *ad acta*, disponendo, ove occorra, la rinnovazione della correzione della prova pratica a mezzo della nuova Commissione;

- per quanto possa occorrere, ordinare l'esibizione dei verbali di correzione delle prove di esame (e della prova pratica in particolare) richiesta con formale atto di accesso da parte della ricorrente in data 15.1.2023, ad oggi colpevolmente inevasa;

- con vittoria delle spese di giudizio.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il Contributo Unificato da versare è pari ad € 325,00=.

Genova, 15 febbraio 2023

Avv. Matteo Repetti

Avv. Ilaria Giugno”

*** ** ***

6) Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA LIGURIA

GENOVA

Ricorso per motivi aggiunti

nell'interesse della **Dott.ssa Vanessa NOBILE** (C.F. NBLVSS92A66A089V), residente a Imperia, Via T. Littardi, 36, rappresentata e difesa dagli **Avv.ti Matteo Repetti** (C.F. RPTMTT68E26D969A; P.E.C.: matteo.repetti@ordineavvgenova.it;

fax 0105538147) e **Ilaria Giugno** (C.F. GGNLRI94H64D969U; P.E.C.:
ilaria.giugno@ordineavvgenova.it; fax 0105538147) ed elettivamente domiciliata
presso il loro studio a Genova, Galleria G. Mazzini, 7/7, come da procura a margine
del ricorso principale

nel procedimento R.G.R. n. 101/2023

proposto contro

ASL 3 Genovese, in persona del rappresentante *pro-tempore*

e nei confronti di

- **Silvia Muscarà** - controinteressata (attualmente collocata al 23° posto della
graduatoria)

- **Caterina Romanengo** - controinteressata (collocata al 25° posto della graduatoria)

per l'ulteriore dichiarazione di nullità e/o annullamento

in parte qua

previa sospensione cautelare (e/o adozione delle misure comunque ritenute più

idonee in via interinale)

dei verbali delle sedute nn. 1, 2, 9 e 12 (doc.ti nn. da 1 a 4 di Cp.) della Commissione
esaminatrice del 19.10.2022, del 27.10.2022, del 30.11.2022 e del 7.12.2022 tenute
nell'ambito del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato di n. 25 unità di personale con la qualifica di collaboratore
professionale sanitario logopedista / Cat. D" bandito dall'ASL 3 Genovese; nonché
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e/o di loro esecuzione

*** ** ***

Premesse in fatto

1. - Come già esposto in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio, con
Deliberazione n. 68 del 22.2.2022 veniva indetto dall'ASL 3 Genovese il concorso

pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 25 unità di personale con la qualifica di collaboratore professionale sanitario logopedista / Cat. D (doc. n. 5).

2. - L'odierna esponente, Dott.ssa Vanessa Nobile, in possesso dei requisiti d'ammissione previsti dal bando, presentava regolare domanda di partecipazione (all. n. 6) e veniva ammessa alla selezione (all. n. 7).

3. - In data 27.10.2022, presso il Centro Congressi del Porto Antico di Genova, si svolgevano le prime due prove d'esame.

Infatti, il bando prevedeva sia una prova scritta avente ad oggetto "*lo svolgimento di un tema ovvero la soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso*", in relazione alla quale la Commissione avrebbe potuto attribuire al candidato un massimo di 30 punti; che una prova pratica riguardante "*l'esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta*", per la quale poteva essere conferito un punteggio massimo pari a 20.

4. - Più nel dettaglio, la prova scritta estratta si componeva di tre domande a risposta aperta dettate direttamente dalla Commissione esaminatrice volte a verificare le conoscenze teoriche del candidato.

La prova pratica, invece, consisteva nella stesura del piano riabilitativo di un caso clinico.

5. - La Dott.ssa Nobile consegnava entrambi gli elaborati.

6. - Il 20.12.2022 l'Amministrazione pubblicava sul proprio sito on line i risultati delle prove.

7. - L'esponente apprendeva così di aver riportato un punteggio pari a 22/30 nella prova scritta ma di essere stata giudicata "non idonea" nella prova pratica (doc. n. 2).

8. - Sollecitamente la Dott.ssa Nobile inoltrava formale istanza di accesso volta a prendere visione e/o ottenere copia dei suoi elaborati (all. n. 8).

9. - A seguito della consegna dei compiti l'odierna ricorrente constatava - con stupore - che le sue prove d'esame erano completamente intonse (all. n. 9): gli elaborati, infatti, non solo non riportavano alcun segno di correzione, ma neppure risultava apposto il voto, né un semplice "visto" da parte della Commissione (potendosi leggere unicamente il numero "50" sull'estrema sommità del primo foglio - che, presumibilmente, ma senza alcuna certezza, si pensa possa corrispondere al numero di busta della candidata -).

In ragione di quanto esposto, rimane più di un dubbio sia sull'effettiva correzione dell'elaborato che sulla riconducibilità del voto inserito nel verbale di correzione - allo stato sconosciuto, per quanto si dirà *infra* - alla persona che ha realmente svolto il compito.

10. - Premesso quanto sopra, il 15.1.2023 l'odierna ricorrente presentava una nuova istanza di accesso intesa questa volta ad ottenere copia dei verbali della Commissione contenenti la fissazione dei criteri di valutazione delle prove sostenute, nonché dei verbali delle sedute di correzione (all. n. 10).

11. - Detta richiesta non è mai stata ritualmente evasa da parte dell'Amministrazione, tantomeno nel termine di 30 giorni normativamente previsto. Solo ieri, in data 27 febbraio 2023, e quindi successivamente all'introduzione del presente procedimento giurisdizionale, la difesa dell'ASL 3 Genovese ha ritenuto

di produrre - ma unicamente in giudizio - i verbali delle operazioni di selezione (all.ti nn. da 1 a 4 di Cp.).

Dalla lettura di detti verbali risulterebbe (considerato che gli elaborati consegnati dalla ricorrente paiono essere stati contraddistinti con il numero “50”) che la votazione attribuita alla prova pratica svolta dalla Dott.ssa Nobile è stata di 13 punti, appena sotto la sufficienza, così ripartiti: 7 punti per l’asserita sotto-voce “capacità di analisi ed organizzazione: capacità di effettuare una corretta analisi e un inquadramento adeguato” (!), e 6 punti in base al supposto criterio “capacità di formulare la risposta corretta e completa” (sic!).

12. - Si ribadisce nuovamente anche in questa sede l’estrema ed irrimediabile genericità ed incomprensibilità dei criteri indicati dalla Commissione d’esame per la valutazione delle prove pratiche (all. n. 1).

Com’è evidente tali supposti sotto-criteri, già *prima facie* irrimediabilmente generici e tautologici, sono privi di ogni reale significato e non consentono in alcun modo di comprendere quale sia stato l’iter logico seguito dalla Commissione in sede di correzione delle prove, in palese violazione del principio di trasparenza che, come noto, deve sempre guidare l’agire della Pubblica Amministrazione.

Cosa vuol dire “*capacità di formulare la risposta corretta e completa*”, consistendo detta infelicissima formulazione in un semplice auspicio? Stesso discorso vale per l’asserita “*capacità di effettuare una corretta analisi e un inquadramento adeguato*” (anche in questo caso non si aggiunge proprio nulla rispetto all’evidente banalità per cui è preferibile fare una buona prova rispetto ad un compito negativo ...).

Ulteriormente cervellotica è poi la distinzione tra due sub-criteri del tutto indistinguibili l’uno dall’altro: che senso ha attribuire - come nel caso dell’odierna ricorrente - 7 punti per l’asserita sotto-voce “*capacità di analisi ed organizzazione*:

capacità di effettuare una corretta analisi e un inquadramento adeguato” (!), e 6 punti in base al supposto differente criterio “capacità di formulare la risposta corretta e completa” (sic!)? Se tali voci sono entrambe evidentemente tautologiche e manifestamente irragionevoli, doppiamente irrazionale è pretendere di distinguere sensatamente tra 2 sub-criteri che concretamente non forniscono invece alcuna indicazione di sorta in sede di correzione.

13. - Ad ogni modo, dopo lo svolgimento delle prove orali, in data 6.2.2023, con Delibera del Direttore Generale n. 51 (all. n. 4) veniva approvata la graduatoria definitiva relativa al concorso pubblico indetto con Deliberazione n. 68 del 22.2.2022 e, contestualmente, si provvedeva alla nomina dei vincitori.

14. - Appare doveroso sottolineare fin d’ora che, pur essendo indubbio che in materia di valutazione delle prove relative ad un concorso pubblico l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità, il compito della Dott.ssa Nobile sarebbe stato meritevole di una differente valutazione.

Infatti, come affermato da un’esperta in Logopedia, Specializzata in Deglutologia e Disturbi della Motricità Orofacciale e attualmente Docente a Contratto presso Cdl di Logopedia nell’Università degli Studi di Messina, Dott.ssa Donatella La Placa, che ha preso visione degli elaborati predisposti dalla ricorrente, “la prova pratica è meritevole di una buona/ottima valutazione, corrispondendo alle indicazioni che in genere vengono fornite in ambito clinico” (all. n. 11).

E la stessa valutazione di 13 punti effettivamente assegnata in sede di correzione alla prova pratica svolta dalla ricorrente, appena sotto la sufficienza di 14 punti, conferma la bontà dell’elaborato redatto dalla Dott.ssa Nobile (al netto della manifesta irragionevolezza dei criteri forniti dalla Commissione e dell’oggettiva impossibilità di ripercorrere l’iter logico seguito in occasione della correzione).

15. - Alla luce di quanto esposto risulta evidente l'assoluta illegittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione intimata, tale per cui all'esponente non resta che adire nuovamente codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo a tutela dei suoi diritti proponendo ricorso per motivi aggiunti.

** ** *

Diritto

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA E PROPRIA

I. - Violazione del disposto di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 - Illegittimità per manifesta genericità dei criteri di valutazione della prova pratica - Eccessiva ed irrimediabile vaghezza ed indeterminatezza - Illogicità manifesta - Violazione del principio di trasparenza

a) La procedura in esame ha per oggetto, si è detto, la selezione e la conseguente assunzione di n. 25 unità di personale con la qualifica di collaboratore professionale sanitario logopedista / Cat. D.

A tal fine, infatti, l'Amministrazione intimata ha deciso di bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, che prevedeva lo svolgimento di tre prove.

In particolare:

- a) una prova scritta avente ad oggetto *“lo svolgimento di un tema ovvero la soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso”*, che si intendeva superata con il raggiungimento di una votazione almeno pari a 21/30;
- b) una prova pratica riguardante *“l'esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta”*, per la quale la sufficienza equivaleva al conseguimento di un voto almeno pari a 14/20;

c) una prova orale vertente su *“un colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese”*, da intendersi superata con il raggiungimento di un punteggio minimo di 14/20.

Si è detto che la Dott.ssa Vanessa Nobile ha superato la prova scritta ma è stata dichiarata non idonea per quanto ha riguardato la prova pratica.

Solo ieri, in data 27 febbraio 2023, e quindi successivamente all’introduzione del presente procedimento giurisdizionale, la difesa dell’ASL 3 Genovese ha ritenuto di produrre - ma unicamente in giudizio (non essendo stata evasa l’istanza di accesso avanzata in precedenza) - i verbali delle operazioni di selezione (all.ti nn. da 1 a 4 di Cp.).

Dalla lettura di detti verbali risulterebbe (considerato che gli elaborati consegnati dalla ricorrente paiono essere stati contraddistinti con il numero “50”) che la votazione attribuita alla prova pratica svolta dalla Dott.ssa Nobile è stata di 13 punti, appena sotto la sufficienza, così ripartiti: 7 punti per l’asserita sotto-voce *“capacità di analisi ed organizzazione: capacità di effettuare una corretta analisi e un inquadramento adeguato” (!)*, e 6 punti in base al supposto criterio *“capacità di formulare la risposta corretta e completa” (sic!)*.

Si ribadisce nuovamente anche in questa sede l’estrema ed irrimediabile genericità ed incomprensibilità dei criteri indicati dalla Commissione d’esame per la valutazione delle prove pratiche (all. n. 1).

Com’è evidente tali supposti sotto-criteri, già *prima facie irrimediabilmente generici e tautologici*, sono privi di ogni reale significato e non consentono in alcun

modo di comprendere quale sia stato l'iter logico seguito dalla Commissione in sede di correzione delle prove, in palese violazione del principio di trasparenza che, come noto, deve sempre guidare l'agire della Pubblica Amministrazione.

Cosa vuol dire "*capacità di formulare la risposta corretta e completa*", consistendo detta infelicissima formulazione in un semplice auspicio? Stesso discorso vale per l'asserita "*capacità di effettuare una corretta analisi e un inquadramento adeguato*" (anche in questo caso non si aggiunge proprio nulla rispetto all'evidente banalità per cui è preferibile fare una buona prova rispetto ad un compito negativo ...).

Ulteriormente cervellotica è poi la distinzione tra due sub-criteri del tutto indistinguibili l'uno dall'altro: che senso ha attribuire - come nel caso dell'odierna ricorrente - 7 punti per l'asserita sotto-voce "*capacità di analisi ed organizzazione: capacità di effettuare una corretta analisi e un inquadramento adeguato*" (!), e 6 punti in base al supposto differente criterio "*capacità di formulare la risposta corretta e completa*" (*sic!*)? Se le dette voci sono entrambe evidentemente tautologiche e manifestamente irragionevoli, doppiamente irrazionale ed illogico è pretendere di distinguere sensatamente tra 2 sub-criteri che concretamente non forniscono invece alcuna indicazione di sorta in sede di correzione.

Quel che è certo è che nella fattispecie in esame non è in alcun modo possibile comprendere quale sia stato l'iter logico seguito dalla Commissione in sede di correzione delle prove, in palese violazione del principio di trasparenza che, come noto, deve sempre guidare l'agire della Pubblica Amministrazione.

Evidente è la violazione del disposto di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, che specificamente prevede che "*le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali*": ed infatti, nella vicenda in esame, con riferimento alla correzione

della prova pratica nessun criterio effettivamente intellegibile è stato effettivamente fornito, ed i sotto-punteggi assegnati ai due asseriti sub-criteri di cui si è detto appaiono frutto di mero arbitrio.

Solo per scrupolo difensivo si rileva come, ad ogni buon conto, sul punto la giurisprudenza amministrativa sia comunque più rigorosa, affermandosi che “i criteri di valutazione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità che concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove” (TAR Lazio Roma, Sez. III bis, 25.7.2018, n. 8426).

Lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha riconosciuto come in tema di pubblici concorsi i criteri adottati devono essere sufficientemente circostanziati affinché “il giudizio stesso risulti congruo e fornisca con chiarezza riscontro dell’iter logico seguito” (TAR Liguria, Sez. II, 17.1.2012, n. 75).

Ciò che in alcun modo è possibile verificare nella fattispecie in esame, a fronte di sotto-criteri tautologici e privi di qualsiasi significato.

D’altra parte, se è vero che nei pubblici concorsi l’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice è espressione della discrezionalità tecnica, con la conseguenza che le relative scelte non sono sindacabili nel merito dal Giudice Amministrativo, è altrettanto indubbio che ciò non riguarda “le scelte ictu oculi inficcate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti” (Cons. Stato, Sez. III, 29.3.2019, n. 2091).

Ed è stato inoltre precisato (si veda ad es. Cons. Stato, Sez. VI, 18.5.2018, n. 3013) che la “cd. discrezionalità tecnica può essere sindacata non solo mediante un mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità

amministrativa, bensì anche mediante la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo; ciò è a maggior ragione ammissibile qualora, nell'ambito delle valutazioni dei candidati, risultino elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà rilevabile".

b) Fermo quanto sopra riguardo alla manifesta ed irrimediabile irrazionalità dei criteri relativi alla valutazione della prova pratica, la presente difesa evidenzia come, invece, relativamente ai parametri di valutazione forniti relativamente alla prova scritta la Commissione esaminatrice non sia incorsa nel medesimo vizio.

Ed infatti, in vista della correzione degli elaborati della prima prova d'esame i sub-criteri forniti sono stati i seguenti:

- 1) Pertinenza della trattazione max 10 punti: si valuta l'aderenza dell'elaborato alla traccia proposta
- 2) Completezza della trattazione max 15 punti
- 3) Appropriatezza del linguaggio tecnico-scientifico max punti 2,5
- 4) Organizzazione della trattazione max punti 2,5: si valuta la capacità di organizzare il discorso in maniera organica e coerente

Appare di tutta evidenza come in questo caso i criteri siano sufficientemente chiari ed intellegibili, così come altrettanto comprensibile e giustificabile è la differente ponderazione dei diversi sotto-punteggi in considerazione dell'importanza dei parametri indicati.

Nulla di tutto questo è invece accaduto con riferimento ai sopra indicati criteri indicati per la prova pratica, del tutto tautologici ed indeterminati.

Ed è appena il caso di sottolineare come la Dott.ssa Nobile abbia ricevuto una buona valutazione riguardo alla prova scritta mentre è stata dichiarata inidonea rispetto alla prova pratica.

II. - Compito intonso - Ragionevoli dubbi circa l'effettiva correzione dell'elaborato - Ipotesi di errore materiale - Carenza di motivazione

Fermo quanto sopra, si rileva ulteriormente in questa sede come l'elaborato relativo alla prova pratica in oggetto sia completamente intonso (all. n. 9): il compito, infatti, non solo non riporta alcun segno di correzione, ma neppure risulta apposto il voto, né un semplice "visto" da parte della Commissione (potendosi leggere unicamente il numero "50" sull'estrema sommità del primo foglio - che, presumibilmente, ma senza alcuna certezza, si pensa possa corrispondere al numero di busta della candidata -).

In ragione di quanto esposto, rimane più di un dubbio sia sull'effettiva correzione dell'elaborato che sulla riconducibilità del voto inserito nel verbale di correzione alla persona che ha realmente svolto il compito.

A questo proposito si è specificamente affermato in giurisprudenza che "il difetto motivazionale appare viepiù significativo in assenza di segni apposti sull'elaborato di ulteriori elementi (brevi note a margine o altro) idonei a consentire all'interessato, dapprima, e al giudice, poi, di valutare la legittimità degli atti impugnati almeno sotto i profili della coerenza, logicità e ragionevolezza" (TAR Campania Napoli, Sez. V, 27.6.2005, n. 8731).

III. - Insufficienza del voto numerico in assenza di criteri validi ed intellegibili - Eccesso di potere per totale difetto di motivazione - Estrema genericità - Arbitrarietà - Illegittimità grave e manifesta - Violazione del principio di trasparenza - Meritevolezza di un giudizio di idoneità nella prova pratica

a) Fermo quanto sopra, la presente difesa evidenzia, come più volte ribadito dal Supremo Consiglio, che se *“l’obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive è validamente effettuato mediante valutazione in forma numerica, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti”*, questo vale unicamente “a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l’attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate”: in altre parole, *“se mancano i criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica”* (Cons. Stato, Sez. V, 10.11.2022, n. 9845).

Insomma, pur essendo un principio condiviso quello per cui nei concorsi pubblici il voto numerico opera alla stregua di una sufficiente motivazione, è comunque indubbio che ciò riguardi solamente le ipotesi in cui *“i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati, potendo, quindi, anche il solo punteggio numerico, di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, essere idoneo a dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico, sempreché i criteri di attribuzione dei voti risultino da un’adeguata griglia di valutazione, stabilita a priori”* (TAR. Campania Napoli, 7.12.2017, n. 5778).

Infatti, solo in presenza di criteri di valutazione specifici e dettagliati il voto numerico è idoneo ad esprimere in maniera adeguata l’iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice, evitando che la discrezionalità tecnica di cui gode l’Amministrazione sconfini in un arbitrio.

Considerato che, come si è detto, nel caso di specie i criteri predisposti dall'Amministrazione per la valutazione della prova pratica sono irrimediabilmente generici e manifestamente tautologici, è evidente come il mero voto numerico non sia sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990.

Da ciò discende l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e, in particolare, del giudizio di mancata ammissione della candidata alla prova orale, in quanto viziati da eccesso di potere per carenza di motivazione.

“È illegittimo il giudizio di non ammissione di un candidato alla prova orale, qualora esso, peraltro espresso sulla base di astratti criteri di valutazione caratterizzati da genericità, appaia inidoneo ad esplicitare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati dalla commissione e, perciò, tale da non esprimere assolutamente le ragioni della valutazione” (TAR Puglia Lecce, Sez. I, 27.3.1996, n. 120).

b) Premesso quanto precedentemente affermato, entrando per un attimo nel merito del giudizio comunque operato dalla Commissione, la presente difesa rileva come l'elaborato della ricorrente appaia invece meritevole di apprezzamento.

Pur essendo indubbio che in materia di valutazione delle prove relative ad un concorso pubblico l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità - che, tuttavia, come osservato, non può mai sconfinare in un mero arbitrio -, il compito della Dott.ssa Nobile sarebbe stato indubbiamente degno di una differente valutazione.

Ed infatti, come riconosciuto da un'esperta in Logopedia, Specializzata in Deglutologia e Disturbi della Motricità Orofaciale e attualmente Docente a Contratto presso Cdl di Logopedia nell'Università degli Studi di Messina, Dott.ssa

Donatella La Placa, che ha preso visione degli elaborati predisposti dalla ricorrente, “la prova pratica è meritevole di una buona/ottima valutazione, corrispondendo alle indicazioni che in genere vengono fornite in ambito clinico” (all. n. 11).

E la stessa valutazione di 13 punti effettivamente assegnata in sede di correzione alla prova pratica svolta dalla ricorrente, appena sotto la sufficienza di 14 punti, conferma la bontà dell’elaborato redatto dalla Dott.ssa Nobile (al netto della manifesta irragionevolezza dei criteri forniti dalla Commissione e dell’oggettiva impossibilità di ripercorrere l’iter logico seguito in occasione della correzione).

*** ** ***

Quanto sopra premesso e considerato, la ricorrente, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, chiede che l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, previo accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti e di quello proposto in via principale

Voglia

- dichiarare, anche con sentenza breve, la nullità e/o annullare *in parte qua*, previa sospensione cautelare, gli atti impugnati;
- per l’effetto, disporre l’immediata ammissione con riserva della Dott.ssa Vanessa Nobile alle prove orali, previa costituzione di una Commissione *ad acta*, disponendo, ove occorra, la rinnovazione della correzione della prova pratica a mezzo della nuova Commissione;
- con vittoria delle spese di giudizio.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il Contributo Unificato da versare è pari ad € 325,00=.

Genova, 28 febbraio 2023

Avv. Matteo Repetti

Avv. Ilaria Giugno”

7) Testo integrale dell'Ordinanza n. 48/2023:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vanessa Nobile, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Repetti e Ilaria Giugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Gerolamo Taccogna, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Silvia Muscara', Caterina Romanengo e Valeria Ghione, non costituite ingiudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 25 unità di personale con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista / Cat. D e, segnatamente, del verbale recante i criteri di valutazione della prova pratica, del giudizio di non idoneità attribuito alla prova pratica della ricorrente, nonché della delibera n. 51 del 6.2.2023, recante l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori;

e per l'esibizione dei verbali di correzione delle prove di esame richiesti in data 15.1.2023;

B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

- dei verbali delle sedute della commissione esaminatrice del 19.10.2022, del 27.10.2022, del 30.11.2022 e del 7.12.2022;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2023, la dott.ssa Liliana Felletti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Premesso che la dott.ssa Vanessa Nobile ha impugnato gli atti del concorso pubblico in epigrafe e, segnatamente, la valutazione insufficiente della sua prova pratica;

Ritenuto che le esigenze della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Rilevato che il compito della candidata è stato giudicato insufficiente, riportando 7 punti per il criterio "*capacità di analisi e organizzazione*" e 6 punti per il criterio "*capacità di formulare la risposta corretta e completa*", non raggiungendo quindi il punteggio minimo di 14/20 (v. verbale del 30.11.2022, con riferimento all'elaborato n. 50 della ricorrente);

Considerato che la dott.ssa Nobile contesta l'attendibilità dei giudizi tecnici espressi dalla commissione esaminatrice, sostenendo, con il supporto di un parere specialistico, che, in base ai canoni dell'ambito scientifico di riferimento, la sua prova pratica avrebbe meritato una valutazione buona/ottima, perché il programma riabilitativo logopedico da lei predisposto conterrebbe le indicazioni normalmente fornite in ambito clinico;

Ritenuto pertanto necessario, nelle more, disporre verifica, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., incaricando a tal fine il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del corso di laurea in Logopedia dell'Università degli Studi di Milano Statale, con facoltà di delega a un docente specificamente esperto nelle discipline cui l'oggetto della verifica inerisce, affinché sia fornita risposta al seguente quesito:

“Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti in giudizio, dica il Verificatore se il giudizio di insufficienza attribuito dalla commissione all'elaborato redatto dalla ricorrente per lo svolgimento della prova pratica risulti scientificamente attendibile, secondo i parametri della disciplina specialistica della logopedia, in relazione ai criteri valutativi prestabiliti (capacità di analisi e organizzazione e, in particolare, capacità di effettuare una corretta analisi e un inquadramento adeguato; capacità di formulare la risposta corretta e completa)”;

Ritenuto di disporre che l'incombente istruttorio venga espletato con le seguenti modalità:

- la verifica dovrà essere condotta assicurando il contraddittorio delle parti, che hanno facoltà di farsi assistere da propri tecnici di fiducia, precisandosi che il Verificatore ha facoltà di prevedere lo svolgimento in videoconferenza dell'incontro (o degli incontri, se più d'uno);

- la verifica dovrà essere completata entro il 2 maggio 2023 e la relazione conclusiva dovrà essere depositata sulla piattaforma PAT entro il 20 maggio 2023;

Ritenuto di riconoscere al Verificatore un acconto di € 300,00 (trecento//00), oltre accessori di legge, ponendolo provvisoriamente a carico della ricorrente;

Verificato inoltre che, essendo stato il gravame regolarmente notificato soltanto alle controinteressate Silvia Muscara' e Caterina Romanengo, risulta necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri soggetti collocati in graduatoria (vincitori e idonei), ivi inclusa Valeria Ghione (per la quale la tentata notifica non è andata a buon fine), ponendo a carico di parte ricorrente l'onere di provvedere a tale incombente entro il 20 aprile 2023;

Ritenuto di fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 7 luglio 2023;

Ritenuto, infine, di compensare le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), pronunciando sulla domanda cautelare in epigrafe, così dispone:

- fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 7 luglio 2023;
- dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio, con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla notifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del corso di laurea in Logopedia dell'Università degli Studi di Milano Statale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della partericorrente.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere

Liliana Felletti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Liliana Felletti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO”

** ** *

8) Elenco dei controinteressati:

	CANDIDATO	
1	BERTILONE	MARTA
2	PASTORINO	CHIARA
3	PORCILE	MARINA
4	TRAVERSO	ALICE
5	DEMURTAS	CHIARA
6	DE FERRARI	CLAUDIA
7	ROSI	LAURA
8	CHERUBINO	VANESSA

9	FERRETTI	MORGANA
10	DE BERARDINIS	FLAVIA
11	BERGIA	ARIANNA
12	MARRE' BRUNENGGHI	VALENTINA
13	CAMPI	GIADA
14	TOMATIS	MARINA
15	GATTULLI	ALESSIA
16	NICOLELLA	SOFIA
17	GOBBO	GIULIA
18	TACCONE	VIRGINIA
19	REBORA	ELENA
20	CARISSIMI	SOFIA
21	SCIUTTO	NICLA
22	DE TOMA	VERONICA
23	MUSCARA'	SILVIA
24	GHIONE	VALERIA
25	ROMANENGO	CATERINA
26	SPINAZZA	GIADA
27	OTTONELLO	MICHELA
28	SEPE	CLAUDIA
29	NAVONE	LAURA
30	FICARA	EMANUELA
31	DI CESARE	SIMONE
32	RAVA	MARTINA

33	ARAGHIYAN CARUSO	SARA
34	GIORDANO	GIULIA
35	CANTI	ANTONELLA
36	FAZZI	VIRGINIA
37	TAMAGNONE	MAURA
38	OLIVIERI	LUISA
39	NORIS	CAROLINA
40	ANDREONI	VALERIA
41	TRAVERSO	MARTA
42	GRIFFO	MARIA TERESA
43	FERRENTINO	ANGELA
44	CANESSA	VERONICA
45	CARESIO	GIULIA
46	CARANCI	SERENA
47	TORRE	CHIARA
48	SCHIEVENIN	VALERIA
49	MORICONI	ILARIA
50	VIGLIETTI	GIADA
51	MURATORI	VERONICA
52	TERRILE	LAURA
53	SCOTTO DI UCCIO	ROSSELLA
54	CASSANI	ELENA
55	TILOTTA	GIULIA
56	NASTI	MATILDE

57	ROSSI	GAIA
58	CIRILLO	ANNA
59	REPETTO	ANNA
60	BONORA	GRETA
61	GIGANTE	ELEONORA
62	GRANATA	MICHELA
63	LAVAGGI	SILVIA
64	SPERTINO	ENRICA
65	MONACO	GIULIA
66	DI SALVO	MARIA
67	PIEROTTI	IRENE
68	DI GIANDOMENICO	LAURA
69	PITTALUGA	PATRIZIA ANNA
70	ALBERTINETTI	ALESSIA
71	ARDITO	CHIARA
72	PODESTA	ANTONELLA
73	MAGILLO	ELENA
74	CORRENTI	AMBRA
75	PAMPURO	CAMILLA
76	ZUNINO	ILARIA
77	GALDINI	SARA
78	GALLOTTA	CHIARA
79	PARODI	BIANCAMARIA
80	SETTANNI	MARICA

81	SORDINI	MARTINA
82	OLCESE	VIRGINIA
83	PILI	SIMONA
84	COSSO	GRETA
85	MANGIONE	STEFANIA
86	GRASSO	IRENE
87	FURGERI	VALENTINA
88	MANDIELLO	MARZIA
89	CRESTA	PAOLA
90	SUTERA	NADIA
91	BENASSI	IRENE WARA
92	MELLANA	MARTINA
93	TESI	GINEVRA
94	CABRAS	PAOLA
95	PREGNO	LETIZIA
96	AVELLUTO	GIULIA
97	MICHELINI ZUBCU	ADRIANA
98	PAPPALARDO	EMANUELA
99	RITACCO	EMERA
100	CASTIGLIA	FRANCESCA
101	MITCENKO	IULIA
102	MATTEUCCI	BENEDETTA
103	CHA	GIULIA
104	RUSSO	ELIDE

105	BAIARDO	LETIZIA
106	BONO	GIORGIA
107	MECCA	ELISA
108	BAVESTRELLO	ANDREA

** ** *

9) **Si avvisa che lo svolgimento del processo potrà essere seguito sul sito web www.giustiziaamministrativa.it**, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "*Ricerche*", sottosezione "*Ricorsi*", rintracciabile all'interno della schermata del TAR Liguria alla voce "*Attività istituzionale*", sottovoce "*Tribunali Amministrativi Regionali*".

10) **Indicazione del decreto che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami:**

Decreto n. 19/2023 emesso dal Consigliere delegato, Dott. Angelo Vitali.

** ** *

Si allega:

- 1) Ricorso R.G. n. 101/2023;
- 2) Ricorso per motivi aggiunti;
- 3) Ordinanza Cautelare n. 48/2023 che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati;
- 4) Decreto presidenziale n. 19/2023, che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami;
- 5) Delibera del Direttore Generale n. 51 del 6.2.2023 di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori, contenente l'elenco degli idonei;

6) Procura alle liti;

7) Attestazione di conformità.

Distinti saluti

Avv. Matteo Repetti

Avv. Ilaria Giugno